

Il nuovo art. 2426 cc, n. 8-bis, deve coordinarsi con i principi contabili nazionali e internazionali

Bilanci, crediti in valuta a due corsie

Solo le immobilizzazioni finanziarie lasciate al cambio storico

La società Alfa spa deve redigere il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2004. Gli amministratori devono valutare i crediti e i debiti denominati in valuta esistenti alla chiusura dell'esercizio secondo il nuovo n. 8-bis, dell'art. 2426 cc. Con quali modalità devono procedere?

LA SOLUZIONE

Gli amministratori, seguendo le nuove norme del cc (si veda tabella a fianco), adegueranno i crediti e i debiti denominati in valuta al cambio di chiusura vigente alla chiusura dell'esercizio, con esclusione del credito in valuta iscritto nelle immobilizzazioni, che viene lasciato al cambio storico, iscrivendo a conto economico gli utili conseguiti sui crediti dell'attivo circolante (300) e quelli sui finanziamenti a medio lungo termine (100) per un totale di 400 €, a fronte dei quali andrà costituita una Riserva non distribuibile. Tale riserva, secondo l'interpretazione preferibile, dovrebbe essere costituita nel 2005 per un valore di 400 € in sede di destinazione dell'utile dell'esercizio da parte dell'assemblea. Ove, invece, si facesse prevalere la tesi della costituzione della riserva attraverso l'accredito diretto dell'utile su cambi per 400, a conto economico non vi sarebbero proventi per utili su cambi da conversione.

Gli effetti sul risultato dell'esercizio e, quindi, sul valore del patrimonio netto contabile sono assai diversi rispetto ai principi contabili nazionali e internazionali.

**UN CASO
AL GIORNO
61**

Le voci di bilancio

Descrizione	Importo originario in valuta estera	Valore contabile ante conversione	Contro-valore al cambio 31/12/04	(Utile) parziale teorico	Bilancio diretto societario	Principio contabile doc. 26	IAS 21
Attività							
Immuni finanziarie Crediti in valuta a mt. term.	20.000	21.300	21.500	(200)	21.300	21.500	21.500
Attivo circolante Crediti in valuta estera	15.500	16.500	16.800	(300)	16.800	16.800	16.800
Passivo							
Patrimonio netto Riserva non distribuibile					(1)		
Fondi per rischi ed oneri per utili differiti su cambi					0	(300)	0
Debiti verso banche finanziamenti a mt. term.	(10.000)	(11.500)	(11.400)	(100)	(11.400)	(11.400)	(11.400)
Conto economico							
Utili e perdite su cambi					(400)	(300)	(600)

Legenda: - = pass. (+) = attivo (1) Per le modalità di costituzione della riserva non distribuibile si veda l'articolo al lato

DI UBALDO CACCIAMANI*

L'aspetto valutativo delle poste denominate in valuta estera esistenti alla data di chiusura dell'esercizio è disciplinato dal nuovo n. 8-bis dell'art. 2426 del codice civile. La norma presenta notevoli problemi interpretativi derivanti dall'uso di una terminologia non propriamente tecnica e dalla divergenza tra il nuovo precetto normativo e i principi contabili nazionali e internazionali (principio contabile italiano n. 26 e internazionale Ias 21). Le divergenze si concentrano sulla valutazione delle poste denominate in valuta costituenti immobilizzazioni; questione che riguarda generalmente le immobilizzazioni finanziarie costituite da crediti denominati in valuta.

■ IL PRINCIPIO CONTABILE 26

Il principio contabile italiano doc. 26 attualmente vigente prescrive di convertire i crediti e debiti in valuta a medio lungo termine al tasso di cambio di fine esercizio, di determinare il saldo netto degli utili e perdite di conversione che ne derivano e di differire l'eventuale utile netto che ne risultasse mediante l'appostazione di un fondo rischi denominato «Fondo utili differiti su cambi», al fine di tenere conto del maggior rischio di cambio a cui sono esposte le poste in valuta a medio-lungo termine (con scadenza oltre 12 mesi) rispetto a quelle a breve termine. Al contrario, gli utili e le perdite di conversione su partite a breve termine devono essere rilevati integralmente a conto economico. Nell'esempio riportato sopra (si veda la tabella), dunque, sarebbe iscritto al conto economico il solo utile derivante dalle poste a breve termine (300), mentre l'utile complessivo emergente dalle poste a medio-

lungo termine di (200-100=300) sarebbe differito mediante l'accantonamento al fondo rischi per utili differiti su cambi.

■ LO IAS 21

L'Ias 21 prescrive di convertire tutti gli elementi monetari denominati in valuta estera al cambio di fine esercizio e di riconoscere gli utili e le perdite di conversione nel conto economico, senza distinguere tra poste a breve e poste a medio-lungo termine. Tornando al nostro esempio, in applicazione dello Ias 21 l'utile relativo (200+300-100), sarebbe dunque interamente iscritto a conto economico.

■ LE NUOVE REGOLE

Il nuovo n. 8-bis dell'art. 2426 cc prescrive, invece, di non convertire, salvo nel caso di tassi di cambio durevolmente inferiori alla chiusura dell'esercizio, le attività in valuta costituenti immobilizzazioni, mentre, ignorando il criterio di simmetria che dovrebbe valere in tal caso, non pone alcun divieto alla conversione delle passività in valuta a medio-lungo termine e, quindi, anche al riconoscimento a conto economico di eventuali utili su cambi su tali poste. Inoltre, la nuova norma impone la svalutazione delle attività immobilizzate in valuta se la flessione del cambio alla chiusura dell'esercizio sia da reputarsi durevole. Ci si chiede in quali rarissimi casi la variazione di un tasso di cambio possa considerarsi durevole dinanzi all'estrema e naturale volatilità del mercato dei cambi. Un altro punto di divergenza della disposizione con i principi contabili risiede nella non coincidenza tra la nozione di posta in valuta costituente immobilizzazione e attività in valuta a medio lungo termine. Un credito di finanziamento deve essere iscritto tra le immobilizzazioni fi-

nanziarie del bilancio e, quindi, secondo la norma, sembra non possa essere valutato al cambio di chiusura per la sua interezza, compresa la quota a breve dello stesso (le rate scadenti entro 12 mesi), che, invece, i principi contabili sottopongono alle regole valutative valide per le altre poste monetarie in valuta a breve termine. Particolare attenzione interpretativa richiede l'obbligo di accantonare l'eventuale utile netto derivante dalla conversione delle poste in valuta (escluse quelle immobilizzate) in un'apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. L'espressione «eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo» si presta a possibili interpretazioni letterali contrastanti con un'interpretazione sistematica. Una prima interpretazione letterale parrebbe condurre all'accredito diretto della riserva non distribuibile, senza iscrizione al conto economico del provento netto su cambi, che, secondo i principi contabili generalmente accettati, dovrebbe invece concorrere alla misurazione del risultato dell'esercizio. Tuttavia, la norma non chiarisce affatto se la creazione della riserva non distribuibile debba avvenire in luogo o successivamente al transito dell'utile netto su cambi a conto economico nella specifica nuova voce «17 bis) Utili e perdite su cambi». L'univocità dell'argomento letterale, che rimane tra gli argomenti interpretativi il più debole, è solo apparente. Sembra a nostro avviso prevalere l'argomento dell'interpretazione sistematica, il principio generale della rappresentazione veritiera e corretta, i principi contabili che ne interpretano l'applicazione caso per caso, che ripongono a favore dell'iscrizione dell'utile netto da conversione su cambi al conto economico. Se-

guendo l'interpretazione sistematica, la riserva non distribuibile sarebbe creata attraverso la destinazione dell'utile dell'esercizio o eventualmente di riserve preesistenti disponibili allo scopo. (Produzione riservata)

* *Fondazione Luca Pacioli*